

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE LEGALI
AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO**

INDICE GENERALE

Articolo 1 — Oggetto e finalità.

Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

Articolo 3 - Condizioni per l'ammissione al rimborso delle spese legali.

Articolo 4 - Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi.

Articolo 5 - Definizione di "conclusione favorevole del procedimento".

Articolo 6 - Istanza per l'ammissione al rimborso spese legali.

Articolo 7 - Procedimento per il pagamento del rimborso.

Articolo 8 - Controversie.

Articolo 9 - Norma transitoria.

Articolo 10 - Rinvio ed entrata in vigore.

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1.** Le norme del presente regolamento disciplinano le condizioni, le modalità e le procedure per l'ammissione al beneficio della tutela legale (patrocinio legale) per i dipendenti e gli amministratori della Provincia di Benevento, qualora essi siano coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.
- 2.** La tutela legale per i dipendenti e amministratori è riconosciuta attraverso il rimborso da parte dell'Ente delle spese legali alla conclusione di un procedimento civile o penale, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
- 3.** Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile a carico di un dipendente o di un amministratore, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti.

Articolo 2

Ambito di applicazione ed esclusioni

- 1.** Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché al Presidente della Provincia di Benevento ed ai Consiglieri Provinciali che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre che al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:

- a) dipendenti o amministratori che siano parte attrice e non convenuti nel procedimento giudiziario;
- b) soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
- c) collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Articolo 3

Condizioni per l'ammissione al rimborso delle spese legali

1. Al fine di procedere al rimborso delle spese legali deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) rapporto di servizio per il dipendente o del mandato per il Presidente / Consigliere Provinciale, nonché di fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio;*
- b) assenza di conflitto di interessi con la Provincia di Benevento o situazioni di contrasto, rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'amministrazione, in modo che non si ripercuota negativamente sugli interessi e sull'immagine pubblica dell'Ente;*
- c) comunicazione preventiva del nominativo del legale;*

2. L'accertata insussistenza di uno dei presupposti di cui al comma 1 comporta il diniego del riconoscimento del rimborso delle spese.

3. Non si provvede comunque al rimborso delle spese legali nelle seguenti circostanze:

- a) condanna del dipendente o del Presidente / Consigliere Provinciale per fatti commessi con dolo o colpa grave;
- b) prescrizione del reato ovvero amnistia;
- c) patteggiamento, ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione;
- d) la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale.

Articolo 4

Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto di servizio o del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale o all'ufficio rivestito dal dipendente o alla carica espletata dal Presidente / Consigliere Provinciale. Pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le

mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio o all'espletamento del mandato. L'attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell'ente ed essere imputabile all'amministrazione.

2. Per quanto concerne la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dal Presidente / Consigliere Provinciale e la Provincia di Benevento, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'ente e di quelli in capo al dipendente o al Presidente / Consigliere Provinciale.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi sorge comunque:

a) quando il procedimento civile, contabile o penale deriva da iniziativa di ufficio dell'Ente; in tale ipotesi, peraltro, la valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interessi ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente;

b) quando l'ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o del Presidente / Consigliere Provinciale imputato; in tale ipotesi, peraltro, la valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interessi ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente;

c) quando il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente. Nel caso in cui emergano responsabilità si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari o al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione corrispondente alla minima entità prevista dal CCNL, si dà luogo al rimborso delle spese legali.

Articolo 5

Definizione di "conclusione favorevole del procedimento"

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

I. per quanto riguarda i procedimenti penali, si ha "sentenza favorevole" ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese legali, in presenza degli altri requisiti previsti dagli articoli che precedono, nei seguenti casi:

a) sentenza di assoluzione o sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, passata in giudicato;

b) provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.

II. In materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

III. In materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente.

Articolo 6

Istanza per l'ammissione al rimborso spese legali

1. I dipendenti ed il Presidente / Consigliere Provinciale, per essere ammessi al rimborso delle spese legali, devono presentare, **nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento**, istanza all'Amministrazione Provinciale di Benevento indicando il nome di un avvocato di fiducia da nominare che, comunque, dovrà essere scelto congiuntamente con la stessa.

2. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo e deve contenere:

a) la richiesta di rimborso con l'indicazione del procedimento cui si riferisce;

b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto corredata di preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa; la parcella deve essere redatta non oltre i valori minimi dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;

c) la richiesta di gradimento in ordine al nominativo del legale. Il difensore non deve essere in situazione di conflitto di interessi con la Provincia di Benevento e non vi devono essere cause di incompatibilità per l'assunzione di incarichi dall'Amministrazione Provinciale di Benevento da parte del difensore medesimo. Al fine della definizione delle situazioni di "conflitto di interessi" fra il difensore e la Provincia di Benevento e di "incompatibilità" di questo ad assumere incarichi presso l'Ente, si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice deontologico forense vigente alla data in cui è richiesta la tutela.

- 3.** Il Presidente ovvero i Consiglieri Provinciali ed i dipendenti si dovranno impegnare a comunicare, per ogni fase processuale, la decisione dell'autorità giudiziaria, anche in caso di condanna, trasmettendone una copia.
- 4.** Il dipendente e il Presidente / Consigliere Provinciale potranno essere assistiti da uno o più difensori, inteso che rimangono a carico del dipendente e del Presidente / Consigliere Provinciale gli oneri sia nel caso di nomina di più di un legale (in quanto l'Ente può sopportare la spesa per un solo legale) sia nel caso in cui l'Ente non abbia prestato il proprio gradimento sulla scelta del legale effettuata dal dipendente/dirigente/ Segretario Generale ovvero dal Presidente / Consigliere Provinciale.
- 5.** L'Ente ha 15 giorni, dalla richiesta del dipendente, dirigente, o amministratore, per esprimere il proprio dissenso motivato sulla scelta del proprio legale difensore.

Articolo 7

Procedimento per il pagamento del rimborso

- 1.** Il Servizio Advocatura verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli che precedono e successivamente il Presidente della Provincia, preso atto della verifica dei requisiti, adotta un proprio provvedimento di gradimento.
- 2.** Sulla domanda di rimborso si esprime il Dirigente del Servizio Advocatura, all'esito del procedimento giudiziario, verificata la presenza dei requisiti richiesti negli articoli precedenti che provvederà alla liquidazione con atto di determinazione. Ai fini della liquidazione del rimborso, il dipendente ovvero il Presidente / Consigliere Provinciale trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) copia della sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli;
 - b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa; la parcella deve essere redatta non oltre i valori minimi dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;
 - c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità penale non hanno diritto al rimborso di che trattasi se non per la maggior somma rimborsabile dall'Amministrazione Provinciale di Benevento rispetto a quella in concreto rimborsata dall'Assicurazione.
- 3.** Il Dirigente del Servizio Advocatura, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica che vi siano i requisiti previsti dagli articoli precedenti del presente regolamento, ed in particolare:

- che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente;
- che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente.

Articolo 8

Controversie

In caso di controversie derivanti dal mancato riconoscimento del rimborso da parte dell'Ente, l'Amministrazione Provinciale di Benevento si avvarrà di un legale esterno da scegliersi con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9

Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle richieste non ancora evase in relazione alle quali il dipendente o il Presidente / Consigliere Provinciale abbiano provveduto a comunicare il legale nominato. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.

Articolo 10

Rinvio ed entrata in vigore

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
- 2.** Il Regolamento entra in vigore dalla esecutività della delibera di approvazione.